

L'approfondimento I forfettari pesano le quote nelle società

Gavelli e Tosoni — a pag. 14

L'APPROFONDIMENTO DEL LUNEDÌ Contribuenti minori

L'Agenzia ha confermato a Telefisco che le cause ostative bloccano il regime nell'anno in cui si verificano. L'applicabilità della «flat tax» degli autonomi va incrociata con la detenzione di quote in società di vario tipo

I forfettari pesano le partecipazioni in Srl

**Giorgio Gavelli
Gian Paolo Tosoni**

Le cause ostative impediscono l'applicazione del regime forfettario nell'anno in cui si verificano. Ma se una di queste cause si manifesta mentre il contribuente opera già nel forfait, l'uscita dal regime decorre dall'anno successivo.

Occorre risolvere un complicato puzzle per mettere insieme le disposizioni di legge, l'interpretazione delle **Entrate** con la circolare 10/E/2016 e le risposte dell'Agenzia a Telefisco 2019.

Le partecipazioni in Srl, Snc e Sas

Il possesso delle quote in società o altri enti è un tema senz'altro centrale nel regime (si veda il dettaglio nel grafico). La prima - e parzialmente - nuova causa ostativa meritevole di approfondimento riguarda il possesso di partecipazioni in società di persone o di associazioni professionali, la posizione di collaboratore nelle imprese familiari, ovvero la partecipazione di controllo diretto e indiretto in Srl o associazioni in partecipazione che esercitano una attività riconducibile a quella svolta dal soggetto che intende applicare il regime forfettario.

La circolare 10/E/2016 ha precisato che per i requisiti di accesso (ricavi o compensi non superiori a 65.000 euro) si deve fare riferimento all'anno precedente, mentre le cause di esclusione rilevano con riferimento al medesimo anno di applicazione del regime forfettario. Questo principio viene confermato dalla risposta fornita a Telefisco dall'Agenzia relativamente al possesso di una partecipazione in Srl, con la quale è stato affermato che nessuna preclusione scatta all'applicazione del regime forfettario nel caso in cui il contribuente ceda la partecipazione nell'anno precedente a quello di applicazione del regime. Quindi la causa di esclusione esistente nel periodo di imposta precedente non com-

promette il regime forfettario, che invece non può essere applicato nel caso in cui essa conviva nel medesimo anno. È una risposta che mette fuori gioco chi nel 2018 si trovava a essere nel regime forfettario e titolare di una partecipazione in Srl incompatibile, e non l'ha ceduta entro lo scorso 31 dicembre. Ed è appena il caso di notare quanto sarebbe stato difficile liquidare una quota entro fine 2018 sulla base di una norma ancora in discussione e pubblicata in Gazzetta Ufficiale solo il 30 dicembre scorso.

La **risposta delle Entrate**, però, potrebbe far sorgere qualche dubbio anche ai contribuenti titolari di quote in società di persone. Il tenore letterale della risposta, infatti, potrebbe far pensare che valga lo stesso principio dettato per le Srl, ma il testo in effetti non è del tutto esplicito. Inoltre, va ricordato che, per le quote in società di persone, l'Agenzia con la circolare 10/E/2016 aveva consentito la cessione prima della fine del periodo di imposta di applicazione del regime forfettario. Interpretazione che a nostro avviso potrebbe essere ancora valida.

L'acquisto in corso d'anno

Un'altra risposta fornita dall'Agenzia riguarda il caso in cui il contribuente in regime forfettario acquista nel medesimo periodo di imposta una partecipazione di maggioranza in Srl che svolge una attività riconducibile a quella personale del contribuente. In questo caso l'Agenzia fa riferimento, in sede di risposta, al comma 71 della legge 190/2014 il quale dispone che il regime forfettario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui si verifica una causa di esclusione. La soluzione risolve il problema di chi, in modo incolpevole, viene in possesso di una partecipazione incompatibile con il regime forfettario ad esempio per effetto di successione. Ovviamente, c'è il problema che il contribuente in questo caso per-

de il regime forfettario dall'anno successivo, circostanza che si potrebbe evitare cedendo la partecipazione prima della fine del periodo di imposta, come indicato dalla Agenzia nella risposta fornita a Telefisco.

Il rapporto con il datore di lavoro

La seconda nuova causa di esclusione riguarda l'attività esercitata in regime forfettario con il datore di lavoro o con chi lo è stato nei due periodi di imposta precedenti. In questo caso il contribuente forfettario può effettuare operazioni con il datore di lavoro, ma a condizione che operi prevalentemente con altri.

Tenuto conto che le cause di esclusione si deve riflettere all'anno di applicazione del forfait, nel 2019 possono a nostro avviso fare ingresso, o permanere, nel regime i contribuenti che nel 2018 hanno operato prevalentemente con il datore di lavoro; ovviamente con l'intento di operare nel 2019 prevalentemente con soggetti diversi dal datore di lavoro attuale o passato.

Il problema si presenta se nel corso del 2019 il forfettario finisce con il fatturare prevalentemente con il datore di lavoro; applicando il comma 71 già citato il contribuente dovrebbe perdere il regime forfettario dall'anno successivo. Il regime forfettario non può essere negato a nostro parere a chi inizia l'attività nel 2019 e poi finisce per operare prevalentemente con il datore di lavoro o con chi lo è stato: perderà il regime forfettario nel 2020.

© RIPRODUZIONE RISERVATA





USCITA SOLO DAL 2020

Se una causa ostativa si verifica nel 2019 quando il contribuente è già nel forfait (ad esempio si supera la soglia di ricavi) l'uscita scatta solo dall'anno dopo



REGIME SUBITO INCOMPATIBILE

Secondo l'Agenzia, se un contribuente incappa in una causa ostativa nel 2019, anche se la rimuove potrà applicare il forfait solo a partire dall'anno seguente

LE SITUAZIONI TIPO

a cura di **Giorgio Gavelli** e **Gian Paolo Tosoni**

La compatibilità tra regime forfettario e quote societarie

SOCIETÀ DI PERSONE (SNC E SAS) E STUDIO ASSOCIATO

Disciplina 2018

Il possesso di quote anche minoritarie blocca l'accesso al forfait

circolare 10/E/2016 aveva consentito la cessione in corso d'anno per legittimare il regime forfettario nel medesimo periodo di imposta).

Disciplina 2019

Invariata

E ciò sia in caso di contribuente privo di partita Iva sia in caso di soggetto già titolare di partita Iva alla cessione.

Applicabilità del forfait

In caso di cessione di quote, va confermato che sia possibile applicare il forfait a partire dal giorno successivo alla cessione (l'Agenzia con la

Le società di persone in fallimento o in liquidazione non dovrebbero creare incompatibilità

SRL

Disciplina 2018

Impedisce l'accesso al forfait il possesso di quote in Srl in regime di trasparenza fiscale

riconducibilità dell'attività. In presenza della partecipazione "incompatibile" nel 2018, dalle risposte dell'Agenzia a Telefisco pare che il contribuente esca dal regime già dal 1° gennaio 2019, posizione troppo restrittiva.

Disciplina 2019

Impedisce l'accesso il possesso di quote di controllo (anche indiretto) se l'attività è riconducibile (anche in via indiretta) a quella svolta in forfait

In caso di cessione della quota (o perdita del controllo o trasformazione in Spa), andrebbe confermato che si può applicare il forfait dal giorno successivo, eventualmente distinguendo chi ha già partita Iva da chi la deve ancora aprire

Applicabilità del forfait

Mancano i chiarimenti sul controllo indiretto e sulla

STP

Disciplina 2018

Il trattamento è quello della forma giuridica propria della Stp (Snc, Sas, Srl, cooperativa, ecc.)

Applicabilità del forfait

Vale quanto già detto per società di persone e Srl. Per le Stp in forma di Srl, l'incarico di amministratore non incide sul controllo, per cui non ostacola il forfettario

Disciplina 2019

Non ci sono novità

SPA E SAPA

Disciplina 2018

La partecipazione non blocca l'accesso al forfait

con partecipazione incompatibile, l'uscita dal forfait per i soci dovrebbe intervenire a decorrere dal periodo d'imposta successivo nonostante le cause di esclusione non debbano sussistere nel periodo di imposta di applicazione del regime forfettario

Disciplina 2019

Invariata

Applicabilità del forfait

In caso di trasformazione in Srl

COOPERATIVE

Disciplina 2018

La quota non blocca il forfait

partecipativo,
vi è anche il sottostante
rapporto di lavoro

Disciplina 2019

Invariata

dipendente o autonomo,
che può bloccare il forfait
per chi intendesse fatturare

Applicabilità del forfait

Nelle cooperative di lavoro,
oltre al rapporto

in prevalenza alla coop
(datore di lavoro) con
la partita Iva individuale

IMPRESA FAMILIARE

Disciplina 2018

Il caso non è disciplinato

Applicabilità del forfait

Andrebbe chiarita la situazione
in essere sino al 2018.

Disciplina 2019

Partecipare a un'impresa
familiare (anche come
collaboratore) rende
l'attività esercitata
in autonomia
incompatibile col
regime forfettario

Ad ogni modo, l'impresa
familiare può essere
in regime forfettario
(circolare 10/E/2016);
l'incompatibilità scatta
per chi è forfettario con
la propria attività e partecipa
anche a un'impresa familiare

SOCIETÀ SEMPLICE

Disciplina 2018

L'Agenzia, già per i "minimi",
ha chiarito che la società
semplice agricola
non crea problemi
(risoluzione 27/E/2011)

Applicabilità del forfait

Dovrebbero essere irrilevanti
le partecipazioni in s.s. agricole
e immobiliari, le quali
producono solo reddito
fondiario.

Disciplina 2019

Non ci sono novità

È incompatibile, invece,
la partecipazione
in una s.s. professionale

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

Disciplina 2018

Il caso non è disciplinato

all'associato, va capito
quando si verifica,
in questa ipotesi, il controllo
diretto o indiretto richiesto
dalla norma: si potrebbe
fare riferimento

Disciplina 2019

Analoga a quella per le Srl

Applicabilità del forfait

Premesso che il
riferimento dovrebbe essere

alla percentuale di
partecipazione agli utili ex
articolo 2549 del Codice civile